



Equitalia

*Direzione Centrale Servizi Enti e Contribuenti
Servizi Contribuenti*

Direttiva di gruppo n. 7/2012

Agli Amministratori
Delegati e
ai Direttori Generali
delle Società partecipate

Roma, 1 marzo 2012
Prot. n. 2012/2523

D EQ DEC _SC NUOVE DISPOSIZIONI MATERIA RATEAZIONI 12_2523 7

Oggetto: Nuove disposizioni in materia di rateazioni.

1. Innalzamento della soglia di debito per ottenere la dilazione a semplice istanza motivata

Dall'entrata in vigore delle modifiche all'art. 19, del DPR n. 602 del 1973 e all'art. 26 del d.lgs. n. 46/1999 ad opera dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 36, del decreto legge n. 248/2007 la materia della rateazione è stata oggetto di numerosi interventi sia di natura normativa che di carattere operativo interno.

Grazie all'esperienza maturata in questi anni nell'ambito di tale disciplina è possibile affermare che lo strumento della rateazione non solo ha permesso a milioni di contribuenti in difficoltà di regolarizzare la propria situazione debitoria ma ha anche contribuito alla tenuta dei volumi di riscossione per tutto il Gruppo.

Per integrare i benefici che possono derivare da una maggiore semplificazione dell'istituto della rateazione è stata ravvisata l'opportunità di elevare da 5.000 euro a 20.000 euro la soglia di debito fino alla quale la rateazione potrà essere concessa a semplice istanza di parte.

L'innalzamento della predetta soglia contribuirà a determinare uno snellimento burocratico per gli uffici delle società del Gruppo preposti alla trattazione delle istanze di rateazione ed una maggiore semplificazione degli adempimenti amministrativi - in termini di documentazione da produrre - a carico dei contribuenti ai fini dell'ottenimento della dilazione.

Pertanto, le istanze di rateazione per importi fino a 20.000 euro dovranno essere accettate senza la necessità per il richiedente di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica.



Alla luce di tale modifica, per importi fino a 20.000 euro viene elevato a 48 il numero massimo di rate mensili concedibili, fermo restando, in ogni caso, che l'importo di ciascuna rata dovrà essere almeno pari a 100 euro, salvo che in particolari situazioni di maggiori difficoltà e previo coinvolgimento dei livelli superiori di responsabilità da parte delle competenti strutture.

Al riguardo, il prospetto di determinazione delle rate per scaglioni di importo fino a 5.000 euro, di cui all'allegato n. 1 della direttiva DSR/NC/2008/017 del 13 maggio 2008, non trova più attuazione.

Evidenziamo inoltre che, per i soggetti di cui ai paragrafi 2 e 3 della direttiva DSR/NC/2008/036, viene elevata da 25.000 euro a 50.000 euro la soglia di debito da rateizzare in relazione al quale è fatto obbligo di corredare l'istanza con la comunicazione relativa alla determinazione dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa, sottoscritta dai professionisti abilitati (cfr. le direttive DSR/MR/2008/002 del 24 luglio 2008, DSR/MR/2009/003 del 10 luglio 2009 e la Direttiva di Gruppo n. 5 del 13 febbraio 2012).

2. Individuazione della situazione di obiettiva difficoltà per le società e altre categorie giuridiche di soggetti diverse dalle persone fisiche o dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati

Come è noto, le istanze di dilazione presentate dalle società e comunque dalle altre categorie giuridiche di soggetti diverse dalle persone fisiche o dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, vengono esaminate valutando la sussistenza della situazione di temporanea obiettiva difficoltà mediante l'applicazione dei parametri costituiti dall'Indice di Liquidità e dall'Indice Alfa.

Al momento, per accedere alla rateazione è necessario che l'Indice di Liquidità sia inferiore ad 1 e l'Indice Alfa sia superiore a 3.

Tuttavia, nell'ottica di estendere il più possibile il beneficio della dilazione, si ritiene che l'indice Alfa non debba più essere considerato in termini di soglia di accesso ma esclusivamente quale parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili secondo il seguente prospetto:

Indice Alfa		N° massimo di rate
da	a	
0	2	18
2,1	4	36
4,1	6	48
6,1	8	60
8,1		72



Rimangono, invece, invariate le modalità di calcolo dell'Indice di Liquidità e la sua valenza quale soglia di accesso all'istituto della dilazione laddove tale valore sia inferiore ad 1.

Distinti saluti

Il Direttore Centrale
Angelo Coco